

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Travaglino Giacomo - Presidente
Dott. Scoditti Enrico - Consigliere
Dott. Tatangelo Augusto - Consigliere
Dott. D'arrigo Cosimo - rel. Consigliere
Dott. Pellecchia Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso *omissis*/2015 proposto da:

CLIENTE

- *ricorrente*

CONTRO

MEDICO

SOCIETA' ASSICURATIVA

- *controricorrenti*

avverso la sentenza n. *omissis*/2013 del Tribunale di Torino, depositata il 25/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal Consigliere
Dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, che ha
concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato *omissis*;
udito l'Avvocato *omissis*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il **CLIENTE** convenne in giudizio il **MEDICO**, chirurgo estetico, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale e di quello biologico conseguenti all'esito infausto di un intervento di mastoplastica additiva.

Sostenne, in particolare, che, per imperizia del **MEDICO** chirurgo, all'esito dell'intervento il seno presentava gravi difetti estetici; che da ciò le erano derivate difficoltà relazionali di varia specie, fino a provare imbarazzo anche semplicemente nell'indossare un costume da bagno; che, peraltro, per una delle cicatrici si erano verificate complicanze da infezione, sicché infine era stata costretta a ricorrere ad un secondo intervento, parzialmente risolutivo di tali problematiche, effettuato da un altro professionista.

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel. D'arrigo, n. 17020 del 28 giugno 2018

Il MEDICO si costituì in giudizio, chiamando in garanzia la SOCIETÀ ASSICURATIVA, presso la quale era assicurato per responsabilità professionale.

Nel merito, il convenuto dedusse che l'intervento era stato eseguito a regola d'arte, che la paziente era stata debitamente informata di tutti i rischi connessi all'uso della tecnica "round block" e che la CLIENTE aveva espressamente rifiutato una diversa tecnica chirurgica (a "T invertita") che era invece più indicata per il suo caso.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 25 novembre 2011, rigettò la domanda, condannando l'attrice alle spese del giudizio.

La Corte d'appello, con ordinanza pronunciata, in data 31 ottobre 2014, ai sensi degli artt. 348 bis e 34 ter c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'appello della CLIENTE.

La CLIENTE ha proposto ricorso.

Con i PRIMI DUE MOTIVI, contenenti plurime censure, ha impugnato la sentenza del Tribunale.

Con il TERZO MOTIVO ha censurato l'ordinanza della Corte d'appello.

Successivamente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Il MEDICO e la SOCIETÀ ASSICURATIVA hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere verificata, preliminarmente, la procedibilità del ricorso.

2.1 Si pone, anzitutto, un PROBLEMA DI TEMPESTIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.

Infatti, quando la Corte d'appello dichiara l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., può essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado, ma il relativo termine decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello (art. 348 ter c.p.c., comma 3).

Questa Corte ha già chiarito che il termine cui allude l'art. 348 ter c.p.c., comma 3, secondo inciso, è quello previsto dall'art. 325 c.p.c., comma 2, (c.d. termine breve).

Solo qualora la cancelleria ometta la comunicazione dell'ordinanza e la controparte non provveda alla sua notificazione, opera il termine Lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18622 del 22/09/2016, Rv. 642128).

La disciplina speciale di cui all'art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve essere coordinata con quanto prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che fa onere al ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, la relata di notificazione della sentenza impugnata.

Infatti, tale deposito è finalizzato a porre la Corte di cassazione nelle condizioni di verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'impugnazione e dunque, in ultima analisi, che la sentenza impugnata non sia già passata in giudicato.

Quindi, nell'ipotesi particolare di cui all'art. 348 ter c.p.c., comma 3, sebbene il ricorso per cassazione debba proporsi contro il provvedimento impugnato, il ricorrente è tenuto a

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel. D'arrigo, n. 17020 del 28 giugno 2018

depositare anche la relata di notificazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, poiché è da tale data che decorre il termine per l'impugnazione di legittimità.

2.2 Questa Corte, nella particolare composizione prevista dal paragrafo 4.2. delle tabelle dell'ufficio (c.d. sezioni unite di sesta sezione), intervenendo sulla problematica della prova della notificazione telematica del provvedimento impugnato, ha recentemente affermato, peraltro confermando l'univoco orientamento emerso nei precedenti arresti sul punto (a partire da Sez. 3, Sentenza n. 26102 del 19/12/2016, Rv. 642339 e Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968), che, ai fini del rispetto di (quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 *bis* e 1 *ter*, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.

2.3 Combinando tale principio di diritto con quelli affermati in tema di ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 348 *ter* c.p.c., comma 3, si ricava che, quando l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello è stata comunicata o notificata a mezzo PEC, il ricorrente ha l'onere di produrre depositare copia analogica del messaggio e degli allegati, debitamente certificata come autentica.

Vanno quindi affermati i seguenti principi di diritto:

"Qualora l'appello sia stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., comma 3, è quello di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., comma 2, a decorrere dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente dell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Solo nel caso in cui questa non sia stata comunicata nè notificata, si applica il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'ordinanza del giudice d'appello".

"Quando il ricorso per cassazione è proposto, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., avverso la sentenza di primo grado il cui appello sia stato dichiarato inammissibile, l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, - a mente del quale unitamente al ricorso per cassazione deve essere depositata, a copia di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione - deve essere inteso nel senso che il deposito deve avere ad oggetto non solo copia autentica della sentenza di primo grado, contro cui si propone il ricorso, ma anche la relata di notificazione o la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla corte d'appello, poiché è da quest'ultima data, e non dalla pubblicazione (o notificazione) della sentenza di primo grado, che decorre il termine per l'impugnazione. Nel caso in cui l'ordinanza sia stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata, il ricorrente deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica del messaggio ricevuto, nonché della relazione di notifica, previa attestazione di conformità di tali documenti analogici all'originale telematico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter".

"Chi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348 ter c.p.c., comma 3, è sollevato dall'onere di allegare la comunicazione o la notificazione, se antecedente dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, qualora il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, poiché in tal caso non occorre dimostrare la tempestività dell'impugnazione".

2.4 Facendo applicazione di tali principi, si deve rilevare che la produzione documentale della ricorrente è incompleta, poiché il suo difensore ha attestato la conformità della copia cartacea

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Travaglini, Rel. D'arrigo, n. 17020 del 28 giugno 2018

all'originale telematico dell'ordinanza della corte d'appello, ma non anche della relativa comunicazione di cancelleria.

Tale omissione, tuttavia, non determina l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Infatti, il ricorso è stato notificato alle controparti in data 30 dicembre 2014, ossia esattamente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte d'appello.

Quindi, a prescindere dalla data di comunicazione del provvedimento, il termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2, non risulta violato.

3.1 Deve essere poi esaminata, sempre in via preliminare l'eccezione di nullità di notificazione del ricorso formulata dal MEDICO.

Il controricorrente deduce che la CLIENTE ha notificato, a mezzo di posta elettronica certificata, una copia del ricorso non sottoscritto con firma digitale (quindi sprovvisto dell'estensione.p7m), così violando le regole tecniche poste dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

L'eccezione è infondata.

3.2 Il citato decreto ministeriale concerne le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, l'art. 18 prescrive che l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Con provvedimento del 16 aprile 2014, sono state adottate le specifiche tecniche previste dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, richiamato dal citato art. 18, del medesimo D.M..

L'art. 19 bis, delle specifiche tecniche dispone, in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, che, qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale; il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Si procede in tal modo pure nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario.

Solamente *"qualora il documento informatico sia sottoscritto con firma digitale (...) si applica quanto previsto all'art. 12, comma 2"*, che concerne il formato.p7m indicato dal controricorrente.

3.3 E' dunque possibile fissare alcuni punti fermi.

Le specifiche tecniche non prevedono che il documento originale informatico oggetto di notificazione telematica debba essere sottoscritto con firma digitale.

In particolare, deve considerarsi documento originale informatico l'atto giudiziario redatto al computer con qualsiasi sistema di videoscrittura.

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel. D'arrigo, n. 17020 del 28 giugno 2018

L'unico vincolo imposto dalle specifiche tecniche è che il documento sia convertito in formato PDF "senza restrizioni per le operazioni di selezione e Copia di parti".

Dunque il controricorrente cade in errore quando afferma che **il documento allegato alla notificazione telematica deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale.**

La sottoscrizione digitale è prescritta dall'art. 12 delle specifiche tecniche, ma **si riferisce alla copia dell'atto processuale da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario.**

Del resto, che la **sottoscrizione digitale dell'atto da notificare costituisca una mera eventualità, risulta chiaro dal tenore testuale dell'art. 19 bis, comma 4, delle specifiche tecniche.**

La sottoscrizione digitale dell'atto processuale da notificare non è prevista neppure dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18, comma 1, o dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, (che costituisce la fonte primaria della disciplina della notificazione con modalità telematica).

Deve quindi escludersi che sussista alcun obbligo, per il difensore che proceda alla notificazione telematica di un atto processuale, di sottoscrivere digitalmente il documento che intende allegare al messaggio di posta elettronica certificata.

3.4 Vale la pena aggiungere, per completezza, che una nullità processuale non potrebbe comunque essere comminata da una norma regolamentare o, ancora a maggior ragione, da un provvedimento (le specifiche tecniche) del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, la cui adozione, a sua volta, non è prevista dalla legge, ma da un decreto ministeriale.

Si tratta, infatti, di una fonte normativa di terzo livello sprovvista di copertura legislativa.

Inoltre, all'omessa sottoscrizione digitale devono applicarsi i principi affermati da questa Corte in tema di mancata sottoscrizione della copia cartacea del ricorso per cassazione notificato nelle forme ordinarie; ovvero sia che **tale omissione non comporta nullità dell'atto introduttivo, qualora non abbia recato un concreto pregiudizio alla difesa della controparte, purché sia debitamente sottoscritto l'originale depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione** (Sez. I, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011, Rv. 617087; Sez. 3, Sentenza n. 13314 del 30/06/2015, Rv. 635917; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8213 del 30/03/2017, Rv. 643640).

3.5 Da queste ipotesi deve tenersi distinto il caso in cui si sia proceduto alla notificazione di una copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico (cartaceo).

Anche in questa ipotesi non è necessaria la sottoscrizione dell'atto con firma digitale.

Tuttavia, secondo quanto disposto dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18, comma 4, l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, deve apporvi l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 5 (v. Sez. 3, Sentenza n. 26102 del 19/12/2016, Rv. 642339).

3.6 Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto:

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel. D'arrigo, n. 17020 del 28 giugno 2018

"Qualora l'atto processuale sia originariamente formato su supporto digitale, per la sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell'atto stesso all'ufficio giudiziario), né un'asseverazione di conformità all'originale (necessaria solamente quando la copia informatica sia estratta per immagine da un documento analogico), essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato PDF".

3.7 In applicazione di tale principio, deve ritenersi la validità della notificazione telematica del ricorso per cassazione effettuata mediante la allegazione al messaggio di posta elettronica certificata del documento testuale originale informatico trasformato in formato PDF.

4.1 Passando all'esame dei motivi di ricorso, va esaminata per prima la censura con la quale si impugna l'ordinanza della corte d'appello, poiché il suo eventuale accoglimento, comportando il rinvio degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento cassato, sarebbe ostativo all'esame delle doglianze che riguardano la sentenza di primo grado.

4.2 La ricorrente deduce la violazione dell'art. 348 ter c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'impugnazione principale, da lei proposta, senza esaminare l'appello incidentale proposto dal MEDICO.

4.3 Il motivo è inammissibile.

Va rilevata, anzitutto, la carenza di interesse della CLIENTE a dedurre l'omesso esame dell'impugnazione incidentale proposta dalla controparte.

Si trattava, in particolare, della reiterazione della domanda del professionista di essere tenuto manlevato dalla propria compagnia assicurativa, in caso di condanna.

Rispetto a tale domanda la CLIENTE è manifestamente sprovvista di ogni interesse (dalla medesima, infatti, neppure astrattamente dedotto).

In secondo luogo, la stessa ricorrente riconosce che l'appello proposto dal MEDICO era stato dallo stesso espressamente dichiarato come condizionato, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale ne ha determinato l'automatica caducazione.

Infatti, nella misura in cui l'appello incidentale è proposto in via condizionata, l'inammissibilità dell'appello principale determina la non devoluzione al giudice dei capi della sentenza di primo grado impugnati dall'appellante incidentale.

4.4 Questo, dunque, è il principio di diritto da applicare nel caso in esame:

"Il giudice d'appello investito da un'impugnazione principale e da una incidentale condizionata, può pronunciare l'inammissibilità di quella principale con ordinanza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dal momento che tale pronuncia è ostativa alla devoluzione in appello del capo della sentenza di primo grado impugnato dall'appellante incidentale condizionato".

4.5 In base a tali ragioni, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

5.1 Venendo alle censure rivolte contro la decisione di primo grado, con il primo motivo la CLIENTE deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c..

In sostanza, la ricorrente sostiene che la decisione del Tribunale si sarebbe appiattita sulla valutazione del c.t.u., senza illustrare i motivi per il quali non vi sarebbe stata ragione di

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel. D'arrigo, n. 17020 del 28 giugno 2018

discostarsene; tanto più ove si consideri che il consulente d'ufficio, sul punto saliente dell'impiego o meno del bisturi circolare, si era limitato a recepire passivamente quanto affermato dallo stesso MEDICO, il quale veniva così indebitamente sollevato dall'onere di fornire la relativa prova.

5.2 Il motivo è inammissibile.

Risulta, infatti, priva di riscontro l'asserzione secondo cui l'impiego o meno del bisturi circolare sarebbe stato decisivo per ritenere o escludere la perizia e la diligenza del MEDICO nell'esecuzione dell'intervento chirurgico.

Al contrario, tale circostanza è totalmente sottaciuta nella sentenza impugnata, che basa le proprie conclusioni su considerazioni del tutto diverse (le fotografie postoperatorie del seno; la genericità delle contestazioni mosse dal consulente di parte attrice; la corretta simmetria delle mammelle) che costituiscono altrettante *rationes decidendi* non impugnate dalla ricorrente.

Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali *rationes decidendi* (Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; da ultimo Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

L'omessa impugnazione di uno dei percorsi argomentativi, infatti, rende il ricorso astrattamente inidoneo a condurre alla cassazione della sentenza impugnata e quindi determina la carenza di interesse dell'impugnante.

5.3 Sebbene la superiore considerazione sia assorbente, deve aggiungersi che il problema della correlazione fra la decisione di merito e le conclusioni del c.t.u. non costituisce, come invece ipotizzato dalla ricorrente, un problema di valutazione della prova, bensì di motivazione.

Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che - il giudice di merito deve motivare le ragioni per le quali si discosta dalle conclusioni del c.t.u. o quelle per le quali, in presenza di due o più consulenze d'ufficio con esiti diversi, sceglie una delle possibili soluzioni alternative, ma non ha il dovere di motivare la decisione in modo altrettanto circostanziato quando invece aderisce alle conclusioni del proprio consulente, bastando in tal caso il rinvio alle motivazioni esposte da quest'ultimo nella perizia (*ex plurimis*: Sez. L, Sentenza n. 19572 del 26/08/2013, Rv. 628271; Sez. 1, Sentenza n. 25955 del 05/12/2011, Rv. 620813).

Ciò posto, anche a tacere dell'erronea indicazione della norma violata e del vizio dedotto, il motivo risulta inammissibile anche in considerazione del fatto che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, non prevede più il vizio di motivazione fra i motivi di ricorso per cassazione.

5.4 Infine, quand'anche si ammettesse che trattasi di un problema di valutazione della prova, occorre considerare che il c.t.u. non si è limitato a recepire passivamente quanto dichiaratogli dal MEDICO, ma ha formulato un giudizio di verosimiglianza sulla base della normale dotazione di ferri chirurgici della sala operatoria.

La censura della CLIENTE, pertanto, dovrebbe essere intesa come volta a sollecitare la rilettura del materiale probatorio al fine di pervenire ad una ricostruzione alternativa in punto di fatto, chiaramente inammissibile in questa sede.

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Travaglini, Rel. D'arrigo, n. 17020 del 28 giugno 2018

5.5 In conclusione, comunque lo si voglia intendere, interpretare o riqualificare, il motivo in esame è inammissibile.

6.1 Con il SECONDO MOTIVO, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 116 c.p.c., e degli artt. 1175, 1337 e 2697 c.c., in relazione alla prova dell'avvenuta prestazione del consenso informato.

Il motivo deve essere rigettato.

6.2 Anzitutto, deduce che il Tribunale avrebbe sottovalutato una circostanza (l'intestazione del consenso informato era stata corretta a mano da "*Mastoplastica additiva sottoghiandolare*" a "*Mastoplastica additiva sotto muscolo*") indice di un'informativa, finalizzata al consenso informato della paziente, del tutto generica e imprecisa.

Il motivo non soddisfa il requisito della specificità richiesto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, poiché non risulta che le controindicazioni e i rischi di un tipo di intervento fossero diversi da quelli dell'altro. Non vi è quindi alcuna evidenza che le informazioni fossero incomplete o imprecise.

6.3 La ricorrente censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che ella rifiutò l'intervento da effettuarsi con la tecnica a "*T invertita*", nonostante nel suo caso fosse più indicato.

Sostiene, in proposito, che il suo rifiuto riguardò solamente il secondo intervento (eseguito da altro medico chirurgo per ridurre gli effetti negativi del primo) e non quello originario, eseguito dal MEDICO.

La doglianza è carente di autosufficienza, in quanto la circostanza affermata è priva di qualsiasi riscontro.

6.4 La ricorrente afferma che le sarebbe sottoposto e fatto sottoscrivere il modulo contenente il consenso informato mentre versava in condizioni di ridotta capacità di discernimento, ovvero sia dopo che le era stata già praticata una preanestesia.

Quest'ultima circostanza è stata esclusa dal Tribunale, sulla base della testimonianza resa dalla dottoressa *omissis* anestesista.

In proposito, la CLIENTE osserva che la DOTTORESSA ANESTESISTA non aveva deposto su una circostanza di cui aveva ricordo diretto, ma si era limitata a consultare la cartella clinica.

La doglianza è inammissibile in quanto volta a sollecitare la rilettura delle risultanze istruttorie.

Dalla deposizione della DOTTORESSA ANESTESISTA, testualmente riportata in ricorso (pag. 30), si ricava che la stessa ha escluso di aver praticato alla paziente una preanestesia, in quanto nella cartella clinica la relativa casella non riportava alcuna indicazione o prescrizione.

Atteso il tempo trascorso e dovendosi escludere che la DOTTORESSA ANESTESISTA potesse avere un ricordo preciso di un intervento chirurgico che, dal suo punto di vista, non presentava alcuna peculiarità, è del tutto ragionevole che il teste, per aiutarsi con la memoria, abbia fatto riferimento a quanto risultante dalla cartella clinica.

Si tratta di una prova liberamente valutabile dal giudice di merito.

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel. D'arrigo, n. 17020 del 28 giugno 2018

Poco conta se l'elemento saliente è la deposizione testimoniale in sé considerata o il contenuto della cartella clinica (peraltro, presuntivamente compilata dalla stessa DOTTORESSA ANESTESISTA) del cui contenuto riferisce la teste.

Nell'un caso o nell'altro, resta fermo che la decisione di merito è basata su una evidenza processuale ritualmente assunta e si sottrae a censure di legittimità.

6.5 Infine, la ricorrente si duole della circostanza di aver preso visione del modulo contenente la dichiarazione di consenso informato solamente quando era già in sala operatoria, quindi ormai psicologicamente condizionata.

Si tratta di censura inammissibile per carenza di autosufficienza.

Tale circostanza, anzitutto, non può essere considerata come non contestata, non essendo stato indicato l'atto nel quale essa sarebbe stata affermata nel corso del giudizio di merito.

Né può ritenersi decisivo il fatto che il modulo riporti la stessa data del giorno dell'intervento, in quanto ciò non vale ad escludere che l'informativa possa essere stata resa comunque prima dell'ingresso nella sala operatoria.

6.6 In conclusione, con il secondo motivo di ricorso si sollecita questa Corte al compimento di una serie di accertamenti di merito che, ovviamente, le sono preclusi.

Le censure sono sostanzialmente riconducibili, più che a violazioni di legge, al vizio di motivazione che, come si è già detto, non è più annoverato fra i motivi di ricorso per cassazione.

Non risultano esplicitate, infine, quali sarebbero le implicazioni di un eventuale diverso accertamento fattuale su profili della vicenda comunque non ritenuti decisivi dal giudice di merito.

Il motivo, pertanto, è in parte inammissibile e in parte infondato, sicché deve essere rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel. D'arrigo, n. 17020 del 28 giugno 2018

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS